

**Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)**

**CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI**

**Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.**

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.

**Art. 2 - Norma finanziaria.**

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziare allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari. ....Errore: sorgente del riferimento non trovata

Art. 2 - Norma finanziaria. ....Errore: sorgente del riferimento non trovata